

Regolarizzazione violazioni errori formali -
condono..... 1

Obbligo attestazione SOA dal 2023 2
Varie 2

REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI ERRORI FORMALI - CONDONO

Con la Legge di Bilancio 2023 è stata introdotta una regolarizzazione (condono) delle irregolarità formali commesse da privati, liberi professionisti e aziende fino al 31 ottobre 2022.

Quali sono le violazioni definibili?

Le violazioni formali nell'ambito dell'imposta sul reddito di esercizio, dell'IRAP e dell'IVA che soddisfano le seguenti condizioni:

- **non** incidono sull'imposta dovuta;
- **non** sono rilevanti sulla determinazione dell'imposta o della base imponibile;
- **non** influiscono sull'attività di controllo dell'autorità fiscale.

Segue un elenco delle eventuali violazioni formali definibili:

- registrazioni tardive nei registri IVA e irregolarità nella contabilità, che non influiscono sulle imposte dovute;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi INTRASTAT (ital. „spesometro“);
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA;
- fatturazione irregolare o omessa relativa a operazioni esenti e operazioni non imponibili che non influiscono sulle imposte sul reddito
- omessa, irregolare o errata applicazione in relazione all'inversione contabile (reverse charge);
- omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d'inizio o variazione dell'attività ovvero della dichiarazione per l'identificazione ai fini IVA;
- erronea compilazione della dichiarazione di intento;
- omessa comunicazione separata delle spese relative ai paradisi fiscali e ai proventi minimi;
- mancata iscrizione al VIES, l'archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie;
- irregolare rilevazione di costi e ricavi per competenza, a condizione che non abbiano causato perdite per lo Stato (ad esempio, spese del 2021 che non vengono dedotte fino al 2022);
- irregolarità nelle comunicazioni da parte delle società finanziarie (incluse le società di partecipazione)

Quanto costa la regolarizzazione?

Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare **200 euro** per **ciascun periodo d'imposta** cui le stesse si riferiscono. Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione (tramite modello F24) entro il **31 marzo 2023** oppure in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 31 marzo 2024.

Presupposto per il condono è la rimozione di tutte le irregolarità, infrazioni od omissioni. Se per un "giustificato motivo" non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni

indicato dall'ufficio delle Entrate.

Data l'esiguità dell'importo forfettario (200,00 euro all'anno), per **le imprese del settore edile ovvero per tutte le imprese che hanno già ricevuto una relativa comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate è consigliabile** richiedere la regolarizzazione per l'intero periodo dal 2017 al 2022 (costi totali massimi di 1.200,00 euro). A questo proposito occorre precisare che alcune imprese hanno già richiesto detta agevolazione nel 2019 (per gli anni 2014-2018), quindi non devono più regolarizzare gli anni 2017 e 2018.

Per ulteriori domande, siamo a Vostra completa disposizione.

OBBLIGO ATTESTAZIONE SOA DAL 2023

Per le imprese edili che effettuano lavori di importo superiore a 516.000 euro per i quali il committente intende beneficiare di uno dei vigenti bonus edilizi (superbonus 110%, detrazione fiscale per risparmio energetico 65%, bonus fiscale 50%, bonus fotovoltaico ecc.) dal 1° gennaio 2023 scatta l'obbligo di possedere l'attestazione SOA.

In mancanza della prova formale non potranno essere richiesti gli incentivi fiscali. A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, occorrerà dimostrare di aver almeno sottoscritto un contratto con uno degli enti certificatori che rilasciano l'attestazione SOA entro il 30 giugno 2023.

L'obbligo relativo all'attestazione SOA non si applica a:

- lavori già iniziati al 21 maggio 2022,
- contratti di appalto e subappalto stipulati prima del 21 maggio 2022. In caso di mancata attestazione SOA, le spese relative ai contratti stipulati dopo il 21 maggio 2022 saranno solo detraibili se effettuate entro il 31 dicembre 2022. Di norma, l'attestazione SOA ha una durata di 5 anni, con un audit da svolgersi dopo 3 anni.

VARIE

Novità in sintesi

Detrazione IRPEF per l'acquisto di appartamenti di nuova costruzione ad alta efficienza energetica:

La Legge di Bilancio 2023 ha reintrodotta la disposizione relativa all'agevolazione per l'acquisto di appartamenti di nuova costruzione ad alta efficienza energetica dalla Legge di Bilancio 2016 (comma 56 Legge n. 208/2015). È prevista una detrazione dall'IRPEF pari al 50% dell'IVA pagata sul prezzo di acquisto per le persone fisiche che acquistano appartamenti di nuova costruzione ad alta efficienza energetica (classe energetica A o B) da un'impresa edile nel periodo compreso tra il 01/01/2023 e il 31/12/2023. La detrazione fiscale può essere applicata indipendentemente dal fatto che si tratti di prima casa (IVA del 4%) o di seconda casa (IVA del 10%). Nella dichiarazione dei redditi, la detrazione sarà ripartita in 10 quote annuali e potrà essere cumulata con la detrazione del 50% per i fabbricati residenziali acquistati dall'impresa edile e da questa recuperati.

Il bonus fiscale IRPEF del 75% delle spese sostenute per opere di abbattimento di barriere architettoniche (cosiddetto "bonus barriere") è stato prorogato fino al 31/12/2025. Nella dichiarazione dei redditi, la detrazione fiscale sarà ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- a) 50.000 euro per edifici/case unifamiliari e per unità abitative indipendenti in edifici/case plurifamiliari (condomini) con accesso separato;
- b) 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità;
- c) 30.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Il bonus fiscale è anche applicabile a:

- gli interventi di automatizzazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari che servono all'eliminazione delle barriere architettoniche e, nel caso di sostituzione di impianti, alle spese relative allo smaltimento e al riciclaggio dell'impianto sostituito;

- le spese sostenute per il completamento dei suddetti lavori, quali la sostituzione dei pavimenti e la modernizzazione dell'impianto elettrico, nonché la sostituzione dei servizi sanitari (veda: Risposta dell'Agencia delle Entrate n. 461 del 21 settembre 2022).

Per l'approvazione dei lavori relativi al bonus barriere per i condomini è necessaria l'approvazione di solo un terzo delle quote di proprietà del valore dell'edificio.

Per il 2023 il bonus IRPEF per **mobili ed elettrodomestici** ("bonus mobili") pari al 50% delle spese sostenute è stato aumentato da 5.000,00 euro a 8.000,00 euro. Per poter usufruire del bonus fiscale, i mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere destinati all'arredo di unità abitative da ristrutturare. Per poter beneficiare del bonus mobili, i lavori di ristrutturazione devono essere iniziati dopo il 1° gennaio dell'anno precedente l'acquisto degli articoli.

Operazioni triangolari intracomunitarie: indicazione "inversione contabile"

Nella sentenza dell'8 dicembre 2022 (relativa a un'operazione triangolare tra tre società con sede in diversi Stati membri dell'UE), la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha stabilito l'importante principio descritto di seguito. In caso di mancanza della dicitura "inversione contabile" / "reverse charge" in una fattura dell'acquirente intermedio all'acquirente finale, il destinatario finale non è stato validamente designato come debitore dell'imposta e l'IVA sull'acquisto sarà quindi dovuta nello Stato dell'intermediario. L'omissione di detta dicitura richiesta non può essere successivamente rettificata mediante l'aggiunta di un'indicazione la quale precisi che tale fattura riguarda un'operazione triangolare intracomunitaria esente da IVA.

Raccomandiamo pertanto ai nostri clienti di indicare sempre in fattura la dicitura "inversione contabile" o "reverse charge" per le operazioni triangolari intracomunitarie, così come per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intracomunitarie.

Obbligo di comunicazione Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (bonus energia): determinati crediti d'imposta non ancora utilizzati dovranno essere comunicati all'Agencia delle Entrate in via telematica entro il 16 marzo 2023. In particolare, si riferisce ai crediti d'imposta per imprese energivore e gasivore ovvero le imprese non energivore e non gasivore relativi al **terzo e al quarto trimestre 2022**. La comunicazione si riferisce ai crediti d'imposta dell'anno 2022 maturati entro la scadenza del **16 marzo 2023**. La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24 entro il 16 marzo 2023. Il mancato invio di una valida comunicazione determina l'impossibilità di utilizzare il credito.

Per **investimenti** prenotati entro il 31 dicembre 2022 (ordine effettuato e pagamento di acconto di almeno il 20% entro detto termine) l'orizzonte temporale della disciplina del credito di imposta si estende al 30 novembre 2023. La disposizione si riferisce agli investimenti materiali Industria 4.0 nonché agli investimenti "tradizionali" con il bonus fiscale del 6%. La proroga non si riferisce agli investimenti immateriali ai sensi di Industria 4.0.

Detrazioni fiscali - **abolizione della possibilità di cessione del credito e dello sconto in fattura:** la possibilità di cessione del bonus fiscale e dello sconto in fattura per il super bonus, altri interventi di riqualificazione e misure energetiche sarà abolita con effetto immediato.

Detta abolizione riguarda i crediti d'imposta nel settore dell'edilizia, e include:

- il Superbonus del 110% ovvero del 90%;
- il bonus del 50% per lavori di riqualificazione e l'acquisto di box auto;
- il „Sisma bonus“ nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- il bonus facciate;
- la detrazione fiscale per l'installazione di impianti fotovoltaici;
- la detrazione fiscale per l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
- il bonus del 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Con un regime transitorio, i lavori in corso sono stati esentati dall'abolizione. Il presupposto è che la Cilas sia stata presentata entro il 16 febbraio 2023.

Le suddette detrazioni fiscali possono ancora essere richieste tramite la dichiarazione dei redditi.

Non sono interessati da questa abolizione i vari crediti d'imposta che non riguardano il settore edile (ad esempio, i bonus fiscali per l'ammortizzazione dei costi energetici).

Cordiali saluti
CONTOR



Dr. Werner Teutsch

La presente circolare rappresenta un'offerta informativa non vincolante e ha finalità informative di carattere generale. Non si tratta di consulenza legale, fiscale o commerciale. Contor non si assume nessuna responsabilità in merito alla correttezza, attualità e completezza delle informazioni. In conformità con l'attuale regolamento generale sulla protezione dei dati desideriamo informarVi che, nell'ambito del nostro lavoro, Vi invieremo circolari ed elenchi di scadenze non vincolanti in cui Vi informiamo sui nuovi sviluppi nell'ambito del diritto tributario e commerciale nonché sulle scadenze e adempimenti fiscali. Se non desiderate più ricevere tali informazioni, potete opporVi in qualsiasi momento inviando un messaggio a post@contor.it